

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1964

Estensione del trattamento di quiescenza a favore dei profughi, dei partigiani e dei reduci dipendenti da Istituti di credito, Cassé di risparmio ed Enti similari soppressi o non più funzionanti per causa di eventi bellici

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame tende ad ovviare ad una situazione di particolare ingiustizia venutasi a creare, a causa della guerra, nei confronti di una determinata categoria di lavoratori i quali, ormai prossimi ai limiti di età per il collocamento a riposo, corrono il rischio di non avere raggiunto il minimo consentito per il trattamento pensionabile.

È noto che, a seguito dell'annessione di colonie od altri territori, furono create Aziende di credito ed altri Enti similari operanti esclusivamente in quelle zone (Somalia, Etiopia, Eritrea, Libia, Albania, Dodecanneso, Dalmazia eccetera) venuti a cessare o impossibilitati a funzionare con l'occupazione, da parte degli alleati, di quei territori.

I dipendenti di detti Enti, ove non impegnati direttamente in operazioni belliche, o furono internati o liberati dopo la cessazione delle ostilità o dovettero lasciare l'impiego a causa degli eventi bellici. Successivamente riassunti in servizio presso Istituti di credito od Enti similari operanti nel territorio nazionale, a loro favore non viene computato il periodo di servizio prestato presso le Aziende suindicate ai fini del trat-

tamento di quiescenza, ma solo il periodo della nuova assunzione troppo breve per raggiungere il minimo di pensione.

Se si tiene conto che lo Stato ed anche la Banca d'Italia, ai fini del trattamento di quiescenza, considerano doppio il periodo di servizi prestato nei territori africani dai propri dipendenti, non pare giusto che gli anni di servizio prestati, nel periodo prebellico e bellico, debbano essere totalmente dimenticati, specie se si considera che, nella maggior parte dei casi furono gli eventi bellici stessi causa di un lungo periodo di prigionia o di sbandamento e di inevitabili difficoltà per un riassorbimento nella vita civile.

Le provvidenze del presente disegno di legge sono limitate a coloro che hanno la qualifica di profugo, o di partigiano o di reduce in conformità con la vigente corrente legislativa che tende a favorire tali benemerite categorie ed a reintegrare, per quanto possibile, il maggior danno dagli stessi subito a causa della guerra.

Il proponente confida in un favorevole esame del presente disegno di legge il quale non presenta alcun onere a carico dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il periodo di servizio prestato da cittadini italiani alle dipendenze di Aziende di credito o di Enti simili operanti in zone già sottoposte alla sovranità italiana (Somalia, Eritrea, Libia, Etiopia, Dodecanneso, Dalmazia eccetera) e poi soppressi, venuti a cessare o comunque non più operanti nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, va computato quale effettivo servizio ai fini del trattamento economico di pensione a favore di tutti coloro che comunque abbiano cessato il rapporto di lavoro durante il periodo bellico ed abbiano la qualifica di profugo o di partigiano o di reduce ed all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino riassunti in servizio da almeno un decennio presso altre aziende di credito o Casse di risparmio o Enti simili che provvedono a favore dei propri dipendenti trattamento di pensione.